



I manuali nella scuola patavina*

Matilde Girolami



Aggiungo a questa discussione il punto di vista della Scuola patavina, che vanta – ed è un vanto di cui mi fregio senza averne merito – una tradizione indiscutibile in riferimento alla manualistica e più in generale all’insegnamento del diritto civile.

Doveroso è partire dall’Aureo libretto, come veniva chiamato il *Manuale di istituzioni di diritto civile* dal suo autore, Alberto Trabucchi.

Il nome Trabucchi è in effetti associato alla storia del Manuale, il più noto per lungo tempo e sicuramente uno dei testi che ha segnato la didattica italiana del settore.

Il titolo riprende la dizione classica della Scuola dell’Esegesi che, nello studio della materia, poneva attenzione precipua se non esclusiva al *Code Civil*, al punto che Oltralpe gli insegnamenti erano denominati *Cours de Code Civil*. È celebre la frase – forse mai pronunciata (!) – di Jean Joseph Bugnet, un professore universitario, che disse “*Je ne connais pas le droit civil, j’enseigne le Code Napoléon*” (Io non conosco il diritto civile, io insegno il Codice Napoleone), che in definitiva è l’adesione alla più ampia idea di Montesquieu secondo la quale il giudice non è altro che la “*bouche de la loi*” (la bocca della legge). Va da sé che una simile ottica si adattasse bene al contesto del diritto privato italiano appena confluito nel codice di nuovo conio, che proprio dell’unificazione del diritto civile e commerciale aveva fatto uno dei suoi punti di originalità.

Nel ’43 il diritto dei privati aveva acquisito finalmente un testo di riferimento compiuto, elaborato da una classe di giuristi qualificata che aveva saputo ispirarsi ai modelli stranieri – francese e tedesco su tutti – e progressivamente da essi emanciparsi per adottare soluzioni nuove, figlie di una prospettiva ormai tutta italiana. Il codice era anche l’unico testo di studio, non essendoci stato ancora il tempo per un approfondimento ermeneutico, e il Manuale non poteva che plasmarsi su di esso portandone il nome. L’intera materia era ivi considerata nel suo complesso e trattata con lo specifico obiettivo della preparazione all’esame universitario. Anche il diritto commerciale e il diritto del lavoro, che oggi sembrano essersi emancipati dal diritto civile propriamente inteso, per confluire nella categoria più ampia del diritto privato, erano trattati in capitoli del Manuale che non presentavano autonomia concettuale maggiore rispetto agli altri.

* Ringrazio gli organizzatori del Convegno per l’invito e in particolare Carmelita Camardi, che è sempre fonte vulcanica di iniziative di incontro e riflessione su argomenti centrali del diritto.

Significativo è che le *Istituzioni di diritto civile* siano nate dagli appunti di chi assisteva alle lezioni, lezioni che al tempo Trabucchi teneva nella sede veneziana di Ca' Foscari.

Gli appunti erano stati raccolti con «passione e competenza» dal «valoroso dott. Genovese», che aveva sostituito «il caro indimenticabile Ferroni» alla cui memoria è dedicato il lavoro tutto. Ferroni era morto in guerra. Era l'epoca in cui c'erano pochi studenti perché molti giovani erano impegnati al fronte e l'Autore si preoccupava di fornire loro uno strumento per colmare il vuoto che la mancata possibilità di assistere alle lezioni aveva creato nella loro formazione. «Anche la parola scritta, quando rispecchi fedelmente la trama su cui si è svolto l'insegnamento, può avere la sua efficacia», affermava Trabucchi, ammettendo apertamente di aver «desiderato conservare anche nello scritto il tono della lezione» e di averlo fatto perché a suo parere questo imprimeva al testo «maggiore efficacia didattica» (dalla prefazione alla prima edizione, Venezia, Pasqua 1943).

Così è nato quel capolavoro di efficacia didattica che tutti identifichiamo nel Manuale di istituzioni di diritto civile, che a regime, già nella successiva edizione superata l'emergenza bellica, si presentava come «uno strumento utile allo studente per seguire con maggior profitto il corso delle lezioni» (dalla prefazione alla seconda edizione, Illasi 26 aprile 1945).

In un momento come quello odierno in cui pure gli studenti risentono di una difficoltà nella frequenza dovuta a molti fattori, storici e ambientali, non ultimo il fascino della tecnologia che illude di poter sostituire anche nelle relazioni sociali il contatto umano, è particolarmente significativo ragionare di un testo che nasce per compensare la mancanza delle lezioni frontali in presenza. Un testo che è dichiaratamente rivolto «soltanto agli studenti, alle matricole, allo scopo di apprestare loro i primi elementi di una visione giuridica della vita sociale e sopra tutto del mondo degli affari».

Nelle poche righe della premessa alla prima edizione, l'Autore tiene a specificare che «un corso universitario deve avere carattere scientifico e formativo», ma che un corso istituzionale ha delle esigenze sue proprie perché deve introdurre il lettore in sentieri ancora inesplorati e deve guidarlo nell'apprendimento. Deve pertanto informare – «in primo luogo ho dovuto curare la informazione del lettore», diceva Trabucchi – senza indulgere, tuttavia, ad opinioni troppo personali dell'autore «o di una audace scuola di avanguardia».

In definitiva, un testo che raccoglie ciò che gli studenti hanno percepito delle lezioni del professore e che a loro è rivolto, con l'obiettivo di essere compreso e trasmesso alle generazioni successive. L'intuizione di Alberto Trabucchi è stata quella di parlare *ex cathedra*, nella prospettiva però di chi riceve il messaggio e non di chi lo trasmette, come era invece sempre stato sino ad allora.

Così come concepito dal suo Autore, il volume riusciva davvero a fornire le chiavi per cogliere e comprendere il sistema sotteso al Codice civile. Senza rinunciare a mostrare quanto il diritto possa essere complesso, confortava il lettore mettendolo di fronte a dimensioni di apprendimento alla sua portata. Questo è il pregio che ne ha segnato la differenza per molti anni rispetto agli altri manuali in commercio. Il lettore, *rectius* lo studente – e qui porto la mia esperienza personale, ancora nitida dopo diverso tempo – era messo di fronte ad un orizzonte nuovo fatto di termini tecnici, prosa asciutta, spie-

gazioni scientifiche, atti a far comprendere come il diritto sia logica e interpretazione. La prima lettura trasmetteva diffidenza – va detto – faceva sentire profani, ma forniva al contempo la certezza di poter decrittare quelle formule. E così già nella seconda lettura i collegamenti apparivano evidenti, per poi divenire immediati e memorizzabili nella revisione finale. Un crescendo nel quale non mancava mai una guida. Un esempio di equilibrio tra ciò che il diritto è nella sua profondità e la necessità di doverlo conoscere per gradi, partendo dalle fondamenta, per costruire lentamente l'edificio e poi, solo alla fine, decorarlo di fregi.

Il volume è ormai giunto alla 50ª edizione e dalle 792 pagine iniziali è passato a oltre 1700 e a una mutata struttura, che separa ora il diritto civile e il diritto commerciale e porta alla fine del volume delle sintesi didattiche, ad esito di un lavoro di revisione e aggiornamento curato da Giuseppe Trabucchi.

È innegabile che in 80 anni di vigenza il diritto si sia evoluto e che le regole nude del codice si siano arricchite di spunti ermeneutici di matrice dottrinale e giurisprudenziale, dei quali in qualche modo deve essere dato conto anche in un manuale istituzionale.

Inoltre, per quanto il codice abbia saputo conservare nel tempo, nonostante le incertezze ricorrenti degli interpreti, il ruolo di legge di riferimento della materia, è indubbio che sia ora circondato da una serie di discipline speciali, anche organizzate in testi unici o codici di settore, delle quali pure non si può non informare il lettore.

Ancora. Alcune parti del diritto privato sembrano aver raggiunto un tale livello di specialità che volerle mantenere a tutti i costi entro le maglie del diritto tradizionale può sembrare ormai una forzatura. Ma nemmeno bisogna inneggiare alla disgregazione ad ogni costo. «*Nova et vetera*».

Infine, il moltiplicarsi delle fonti del diritto privato con l'innesto sempre più marcato del diritto europeo ha reso via via più complicato difendere la nitidezza del sistema delineato dal legislatore del '42 e ancora più improbo il compito di saperla trasmettere alle generazioni future.

Nonostante le difficoltà crescenti, tuttavia, l'abilità del manualista resta e deve rimanere quella di filtrare per dosare. Sono le proporzioni che garantiscono la riuscita della formula, non basta che gli ingredienti siano quelli giusti.

In fondo già Alberto Trabucchi aveva avuto la cura di sottolineare l'avvento di tutti i fenomeni descritti e di adeguare progressivamente il testo alle nuove esigenze del lettore: «*tempora mutantur et nos mutamur in illis!*», si legge in una delle premesse alle successive edizioni (riportata a p. XIV della cinquantesima edizione). Nello stesso luogo si specificava però che come il buon costruttore l'Autore del libro era stato «continuamente attento alle sostituzioni del materiale necessario alla fermezza del lavoro», perseguendo «una continuità e non una fissità»: e dunque le frasi in latino conservate non per nostalgia della storia, ma «per la loro chiarezza cristallina», accanto ai termini anglosassoni di cui si arricchisce la pratica (*idem*, p. XIX); i richiami ai principi usati «per spiegare il senso di norme concrete, e non come astratte fonti di garanzie e di regole non espresse» (*idem*, p. XVI).

Non manca il richiamo alla difficoltà di mantenere una trattazione sistematica di fronte al succedersi di leggi di riforma: «in questo che è il nostro primo compito, di far conoscere le leggi, non ne faremo una specie di catalogo; cercheremo invece di ridurre al sistema anche le cose nuove» (*idem*, p. XV). Immutata è sempre rimasta «la cura di formare nel lettore quella *mens iuridica* atta al superamento anche di ogni apparente contraddizione del sistema». Così, se «negli esempi il lettore troverà il cavallo Bajo che ci viene dalla tradizione antica, i principi indicati sono affidati alla sua intelligenza per applicarli ai negozi che oggi possono avere come oggetto, anziché un nobile cavallo, una Ferrari testa rossa».

Il manuale, diceva Trabucchi, «non va preso come un prontuario di soluzioni; e non dovrà costituire per il lettore motivo di delusione, e tanto meno argomento di scetticismo, trovare che a qualche problema non viene offerta una risposta di sicura univoca soluzione. Se pure il più ampio sviluppo è dato all'informazione di chi leggerà, è sopra tutto alla sua formazione che è sempre diretto lo sforzo – forse ancora non sufficientemente portato avanti – di chi ha scritto. Lo spirito critico si forma lasciando spazio all'ingegno del lettore!» (*idem*, p. XIX), perché, «per dirla con Montaigne, *il vaut mieux une tête bien formée que une tête pleine*».

In quest'ottica, anche alla grafica è stato riconosciuto un peso: «ho anche pensato che fosse meglio presentare direttamente e preliminarmente, con espressioni tipografiche che spero efficaci, alcuni principi di maggior rilievo, segnando con carattere più marcato le regole principali, scrivendo in corsivo alcuni termini tecnici, e restringendo invece in caratteri più minuti molti periodi che o servono di collegamento, o fanno presenti alcune significative applicazioni concrete» (*idem*, p. XIX).

In definitiva «il punto di partenza dei problemi che occorre risolvere per rimuovere gli ostacoli dal cammino è sempre quello: è il punto di vista istituzionale, che dà la sintesi di tutto e spiana il passo anche più arduo...» (*idem*, p. XX).

Questi messaggi, che si sono sommati nel corso dell'evoluzione del sistema delineato dal codice, suonano oggi come monito al manualista, se si considera che ormai la media dei manuali di diritto privato si aggira sulle 1500 pagine.

Prima di addentrarmi, però, in queste valutazioni, voglio ricordare che la manualistica nella Scuola patavina, conosce storicamente anche un altro importante punto di vista espresso nei *Lineamenti di diritto privato* di Zatti e Colussi.

Ancora una volta un'opera dichiaratamente diretta al lettore «sprovvisto della benché minima conoscenza del diritto» e finalizzata ad «avviarlo gradualmente a ragionare di diritto privato» (dalla premessa alla prima edizione, Padova 1987).

Nel volume emerge come fulcro dell'insegnamento della materia l'attenzione al linguaggio, che deve essere semplice, senza temere di apparire talvolta didascalico o scolastico, eppure idoneo a «formare gradualmente la competenza linguistica dello studente» (*ibidem*). L'ermeneutica del linguaggio segna il percorso didattico del libro, perché in fondo il diritto è linguaggio, e un linguaggio che ha proprie peculiari strutture.

Il manuale di Zatti e Colussi si definisce un «"libro dei perché" del diritto privato, una guida a capirne i meccanismi fondamentali», nel quale il rapporto tra spiegazioni e

informazioni indulge alle prime nel senso che «a parità di estensione con altri manuali, il libro offre senz'altro minore quantità di informazioni ma forse più distesa e ripetuta spiegazione». Il procedimento di formazione dei concetti tende anche in questo caso ad essere «induttivo», aiutato dalla «presenza di esercizi per l'autocontrollo della preparazione, di facili casi, di materiali» (*ibidem*).

Questo testo arriva a più di quarant'anni di distanza dalle Istituzioni di diritto civile. È diretto allo stesso pubblico. Ha lo stesso obiettivo. Eppure, l'evoluzione che il diritto ha subito nel frattempo ha fatto sì che il testo faccia trasparire nuove attenzioni.

Non diverso dal Trabucchi sulla carta, eppure con peculiarità affatto distinte in concreto.

Peculiarità quelle dello Zatti-Colussi che divengono sempre più marcate nelle successive gemmazioni del volume, *Linguaggio e Regole*, curato da Iudica e Zatti e *Diritto privato – Corso istituzionale*, scritto da Zatti con Arianna Fusaro. Testi più recenti, e più brevi. Per evitare «le crescenti difficoltà delle matricole a visitare con agio e con profitto la “cattedrale” del Manuale», gli Autori hanno «voluto o potuto rinunciare alla cifra magica delle 1000 pagine all'incirca», ritenendo questa una misura «sempre più difficile da imporre, come carico didattico, nell'assetto attuale, e forse impossibile da riproporre nelle imminenti prospettive di riforma» (dalla premessa alla prima edizione del volume Iudica-Zatti, Padova 2000).

Il mantenimento di dimensioni fruibili non viene raggiunto attraverso una selezione degli argomenti trattati: l'obiettivo rimane «la formazione di idee-guida più che l'accumulo di informazioni». Immutata l'attenzione al linguaggio, comprensivo del latino dei giuristi, ma anche a quella rete di conoscenze storiche, economiche, politiche e linguistiche necessarie per capire e ricordare le regole del diritto. E una rinnovata attenzione a «rendere la pagina non noiosa», attraverso l'uso di accorgimenti grafici, la formulazione di esempi e l'inserimento di brani «nei quali la fatica del lettore è alleggerita da qualche momento di distacco» (*ibidem*).

Mediamente, si diceva, oggi i manuali constano di 1500 pagine: poche per il *post lauream*, ormai avvezzo alle ricerche dettagliate nelle banche dati, e decisamente troppe per le matricole, anche quelle iscritte ai corsi tradizionali di giurisprudenza.

Se i manuali di diritto privato vogliono avere più tipologie di lettori – dalle matricole che preparano l'esame di diritto privato nei diversi corsi di laurea in cui è previsto, agli studenti del terzo o quarto anno di giurisprudenza che preparano diritto civile, ai laureati che si preparano ai concorsi, fino ai professionisti «che tengono il libro sullo scaffale per richiamare qualche ricordo impallidito» (dalla premessa alla prima edizione del manuale Zatti-Colussi, 1987), l'autore si assume molti obblighi. «Deve offrire le informazioni utili al più esperto dei suoi lettori, ma spiegare al principiante i concetti elementari; deve rivolgersi a un allievo digiuno di diritto mantenendo tono e stile del discorso più propri al trattato» (*ibidem*).

Così accade che tra i numerosi manuali attualmente in commercio si trovino testi che, in nome dell'ambizione di soddisfare ogni esigenza di ricerca, finiscono per deluderle tutte.

Non ha senso che il docente che adotta un manuale debba scremare quanto vi è scritto, anche perché la scelta si ridurrebbe a quella di saltare a piè pari una parte della materia. È l'autore del manuale che dovrebbe già scegliere che cosa mostrare al lettore dalla propria prospettiva, dosando informazioni e sistema. Le informazioni istituzionali potranno poi essere completate gradualmente nel progredire del percorso di studi e dopo il diploma. In fondo chiunque di noi continua a leggere ed imparare: è illusorio pensare che il manuale possa fornire già tutte le risposte. Era e deve rimanere un punto di partenza.

Non è opera semplice, sia chiaro, quella di filtrare: l'arte di scrivere un manuale in fondo è paragonabile a quella di scrivere le leggi. Sono arti rare che sottendono tecniche raffinate. Il tempo ha comunque conosciuto entrambe.

Il codice vige da 80 anni e le riforme degli ultimi tempi sono a dir poco effimere perché si è persa la capacità di concentrare la norma nella ideale formula generale ed astratta, abbandonandosi invece a lunghe elencazioni, comunque mai esaustive, destinate ad essere soppiantate nel volgere di breve termine.

Così nei manuali. La formula ideale in questi testi sembra risiedere nel connubio tra sintesi e sistema, ma la ricerca della giusta proporzione tra i due elementi non è semplice e a volte difetta l'equilibrio di un tempo. I manuali storici della materia, coevi al codice o di poco successivi, resistono ancora, sia pure in forme profondamente mutate, mentre quelli nuovi, forse anche solo perché troppo numerosi, finiscono per avere una diffusione locale, circoscritta al luogo operativo del loro autore.

Una ventina di anni fa, l'esperienza delle lauree triennali aveva indotto a riassumere la mole di informazioni contenuta nei manuali tradizionali per ridurre il numero di pagine e adattarle ad un insegnamento semestrale. Non manca nella scuola patavina un manuale breve di *Lezioni di diritto privato* a firma autorevole, Checchini e Amadio, che nasce con il diretto obiettivo di curare la formazione dei corsi di laurea triennali e che comunque, per sistematicità, lascia trasparire come i suoi autori si siano formati a loro volta sul Trabucchi.

I programmi ministeriali sono tornati poi sui propri passi e si è ripristinata la laurea a ciclo unico. Sia chiaro, non credo che la forma quinquennale sia l'unica sostenibile, anzi, per metterci al passo con gli altri Paesi europei, il percorso triennale e magistrale sembra quasi migliore.

Il punto è che oggi il diritto privato appare materia comunque troppo ampia per essere concentrata in un unico insegnamento: ostinarsi a volerne ridurre la complessità per illudere lo studente di poterla dominare in poco tempo suona semplicistico.

Si tratta invece di delineare un nuovo *iter* di apprendimento graduale, che poi non è altro che l'adattamento ai tempi dell'impostazione dei manuali tradizionali, che pure, come si è detto, ritengono l'approccio graduale come l'unico valido per lo studio del codice civile. Ad esempio, che senso ha parlare di tutela dei diritti se non si sa quali siano i diritti? Perché non collocare allora lo studio del libro sesto del codice in una seconda fase dell'apprendimento? Allo stesso modo, che senso ha studiare i contratti nominati quando non si conosce la disciplina generale del contratto? E quest'ultima quando è ancora

ignota la parte generale sulle obbligazioni? Scandire nel tempo l'apprendimento non solo è possibile, ma è quasi doveroso.

Allora delle due l'una: o si limita la quantità di informazioni per le matricole, ma questo richiede di trovare un nuovo punto di equilibrio tra sintesi e sistema, che non può ridursi ad un insegnamento per principi perché i principi si deducono dalle regole a meno di non voler trasformare il diritto in un magma indistinto; o si rinuncia ad un insegnamento unitario e si suddivide la materia in più parti, come si fa già in altri Paesi affini per tradizione culturale, come la Francia e la Spagna ad esempio.

I manuali di oggi finiscono per essere inadatti all'uno e all'altro percorso. Appaiono ipertrofici o semplicistici per uno studio unitario e, paradossalmente, troppo sintetici per uno studio mirato di settore.

L'*impasse* di fondo sta nel fatto che ora tutto viene quantificato, tot pagine di studio per tot crediti formativi. Un po' azzardato, certo, assolutizzare il valore didattico della pagina, visto che ogni pagina ha la propria individualità, ma forse è arrivato in generale il momento in cui i manuali non possono più essere semplicemente aggiornati e devono essere riscritti.

Un riadattamento della manualistica è suggerito anche da diversi fattori sociali, a partire dalla differente impostazione che gli studi delle Scuole superiori seguono oggi rispetto a un tempo, a cui si aggiungono i nuovi canoni linguistici che la tecnologia ha reso ormai di dominio comune, e la affermazione della lingua inglese come veicolo per la diffusione del sapere. Tutto questo richiede di individuare nuovi metodi per avvicinare lo studente al diritto civile.

L'obiettivo a cui tendere rimane la formulazione di testi di immediata lettura, eppure tecnici, con la consapevolezza che la riduzione delle dimensioni dei manuali non potrà andare a detrimento del rigore dei suoi contenuti, a meno di non dare un falso messaggio al lettore.

Andrà valutata, semmai, l'opportunità di mantenere all'interno dei manuali civilistici la trattazione del diritto commerciale e del diritto del lavoro, oltre gli stretti profili definitori necessari alla comprensione degli istituti di base. La nozione di imprenditore, ad esempio, serve senz'altro per decifrare alcune regole della proposta contrattuale, come pure per comprendere la disciplina dell'impresa familiare o del patto di famiglia, ma non è indispensabile per questo conoscere anche il funzionamento degli specifici tipi societari.

Un'attenzione particolare dovrebbe essere riservata invece al diritto privato europeo che sta "contaminando" i codici nazionali in modo sempre più significativo e per questo andrebbe considerato sin dal primo approccio con la materia. Sarebbe sufficiente, comunque, un confronto nella disciplina dei singoli istituti.

Sembra giunto infine il momento di rinunciare alla figura del "manuale fungibile", per adattare apertamente le informazioni ai diversi Corsi di studio nei quali il diritto privato si insegna, selezionando solo quelle utili alla formazione specifica a cui lo studente ambisce. Non si contano ormai i corsi di laurea triennali e magistrali nei quali il diritto privato è materia caratterizzante, ma è ovvio che ognuno di essi richiederà un apprendi-

mento mirato, che non può essere quello del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza.

Rimane il fatto che non esiste un format ideale, una formula compiuta: il tutto è rimesso, in definitiva, all'abilità di chi si cimenta con il difficile compito di scrivere un manuale.

Può essere utile non dimenticare in ogni caso che la definizione di "manuale", nei dizionari, si riferisce a: «libro che riporta, con criteri informativi e didattici, le nozioni fondamentali relative a un dato argomento o a una disciplina determinata» (Devoto-Oli).

Nella stessa definizione, di seguito, si trova menzionata – ed è significativo – l'espressione "da manuale", ad indicare qualcosa di «perfetto nel suo genere». Chissà che sia di buon auspicio!